

Decreto legislativo 27/01/2010 n. 11, di recepimento della Direttiva 2007/64/ce (PSD)

A seguito di quanto previsto dal D.Lgs. 27/01/2010 n. 11 e dal conseguente aggiornamento delle procedure interbancarie operative, i servizi di incasso quali R.I.D., Ri.Ba., M.Av., Bollettini Freccia e Utenze subiranno importanti variazioni a partire dal 05 luglio 2010.

R.I.D.

- le **tipologie** del servizio addebito diretto R.I.D. saranno due:
 - R.I.D. Ordinario (dove confluiranno i R.I.D. Utenza ed i R.I.D. Commerciali);
 - R.I.D. Veloce.
- Il R.I.D. Ordinario può essere utilizzato da pagatori classificati sia come consumatori che non consumatori, mentre il R.I.D. Veloce può essere utilizzato solo da pagatori qualificati come non consumatori.
- Per garantire la corretta domiciliazione sulla banca del debitore alla scadenza concordata, le **disposizioni devono essere presentate**:
 - i R.I.D. Ordinari 10 giorni lavorativi prima della scadenza;
 - i R.I.D. Veloci 10 giorni lavorativi prima della scadenza.
- La "**data limite pagamento**" sarà abolita e quindi non sarà più possibile presentare alla banca disposizioni già scadute.
- La **revoca** delle singole operazioni di addebito può essere fatta fino alla data di scadenza della disposizione.
- In caso di R.I.D. Ordinari i debitori possono avanzare **richiesta di rimborso** sino a 8 settimane dalla data di addebito, salvo diverso accordo tra le parti (deroghe previste per i soli clienti qualificati come non consumatori).
- **Per il pagatore**: l'addebito in conto avverrà in data e con valuta pari alla scadenza del R.I.D. Tutte le disposizioni R.I.D. non pagate saranno segnalate insolute alla banca del creditore entro 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza.
- **Per il creditore**: l'accredito in conto avverrà in data e con valuta pari alla data scadenza, mentre l'insoluto sarà addebitato al momento della sua ricezione (entro al massimo 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza).
- In caso di **operazioni non autorizzate** (contestazione dell'autorizzazione all'addebito), il cliente ha 13 mesi dalla data di addebito per richiedere il rimborso dei fondi.
- Nel caso in cui la data di **scadenza cada in una giornata non operativa**, la stessa sarà prorogata alla prima giornata operativa successiva.
- Sarà introdotto un nuovo **modello di richiesta di autorizzazione** permanente all'addebito in c/c.

Ri.Ba.

- Per garantire la corretta domiciliazione sulla banca del debitore alla scadenza concordata, le disposizioni **Ri.Ba. devono essere presentate** 10 gg lavorativi prima della scadenza.

- **Per il pagatore:** l'addebito in conto avverrà in data e con valuta pari alla scadenza della Ri.Ba.. E' auspicabile che l'avviso di scadenza pervenga alla banca con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza per facilitarne la lavorazione. Gli ordini di pagamento delle Ri.Ba., dovranno pervenire:
 - se pagate allo sportello, al più tardi nel giorno di scadenza (entro l'orario di chiusura al pubblico);
 - se pagate attraverso canale telematico entro il giorno antecedente la scadenza della Ri.Ba..
- Le **Ri.Ba. non pagate** entro la scadenza saranno segnalate insolute alla banca del creditore.
- **Per il creditore:** l'accredito in conto avverrà il giorno successivo alla scadenza della Ri.Ba., mentre l'insoluto sarà addebitato al momento della sua ricezione (entro al massimo 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza).

M.AV. e Bollettino Freccia

- **Per il creditore:** gli importi delle disposizioni di incasso M.Av. e Bollettini Freccia saranno accreditate sul conto dei clienti beneficiari (cedenti) nella giornata operativa e con la stessa valuta in cui le somme saranno accreditate sul conto della banca.
- **Per il pagatore:** gli importi delle disposizioni saranno addebitate a scadenza, se presentate prima di tale data; diversamente saranno addebitate nella data di presentazione.